

CAPITOLO II

IL MODELLO TIPICO FONDATO SULL’“EVIDENZA PROBATORIA”

SOMMARIO: 1. Tra originari requisiti e innovativi limiti. – 2. Gli sfumati contorni dell’evidenza probatoria. – 3. *Segue*. L’evidenza probatoria tra completezza delle indagini e conclusione dei relativi risultati. – 4. La “possibile” prospettiva *ex adverso* quale svolta per l’evidenza probatoria. – 5. *Segue*. I profili contenutistici dell’invito a rendere l’interrogatorio. – 6. *Segue*. L’acquiescenza dell’indagato, non più arbitro dell’innesto del rito immediato. – 7. *Segue*. Le “inopinate” restrizioni informative imposte all’indagato proiettato verso il giudizio immediato. – 8. Il presupposto temporale: fra istanze di celerità procedimentale e congruità dell’accertamento preliminare. – 9. Un “nuovo” requisito in negativo: il grave pregiudizio per le indagini. – 10. La delibazione del giudice per le indagini preliminari: l’ambito della verifica. – 11. Il decreto che dispone il “giudizio immediato”: analogie e discrasie con il provvedimento di instaurazione del giudizio ordinario. – 12. Il rigetto della richiesta e l’eventuale regressione del procedimento. – 13. Quale spazio per un’immediata declaratoria di cause di non punibilità? – 14. I ridotti margini di controllo riservati al giudice del dibattimento.

1. *Tra originari requisiti e innovativi limiti.*

Le diversità fisionomiche dei vari “tipi” di giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, quali modalità “speciali” di esercizio dell’azione penale, non sono di mera facciata. Esse sono strettamente legate a sostanziali e radicali divergenze relativamente ai presupposti per l’accesso a una delle due forme, sì da renderne impossibile la *reductio ad unum* delle stesse, riducendone alla sola titolarità soggettiva del potere di scelta l’elemento di condivisione.

Invero, come vedremo, tale asserito inconciliabile divario è stato più di recente smussato dalla lettura che la giurisprudenza di legittimità, nel suo

più qualificato consesso, ha fornito dei requisiti di accesso al giudizio immediato nella sua declinazione “custodiale”¹.

Al di là delle incerte assonanze modali fra i due giudizi immediati su impulso del pubblico ministero e a prescindere dal tentativo di ridisegnare il rito, anche nella sua configurazione “tipica”, quale scelta “obbligata” per il rappresentante della pubblica accusa capace di dotare la propria pretesa di giudizio dei crismi dell’evidenza probatoria, la novella del 2008 ha lasciato immodificato il novero dei presupposti che ne guidano l’accesso e delle regole che ne siglano l’aspetto dinamico. Il concorso tra gli uni e gli altri conduce a un’alternativa: verso la “fisiologica” emissione del decreto di giudizio immediato – con la conseguente apertura del giudizio dibattimentale, salvo che l’imputato non opti per un rito di impronta negoziale –, ovvero alla “patologica” restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari (che non ne ha condiviso la scelta) – con la conseguente “parziale” reviviscenza della fase delle indagini preliminari –.

Secondo le cadenze indicate dagli artt. 453-458 c.p.p. (ad esclusione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell’art. 453 e del comma 1-*bis* dell’art. 455, dedicati al modulo “riservato” all’imputato *in vinculis*) il rito immediato, nella sua accezione definita “tipica”, consta di una serie di requisiti quanto alla sua attivazione e si snoda, nella sua dimensione dinamica, lungo un itinerario ben definito tale da creare uno stretto collegamento fra *notitia criminis*, indagini e giudizio.

L’evidenza della prova, l’invito rivolto all’indagato a rendere l’interrogatorio, il rispetto di più ridotte cadenze temporali per l’innesco del rito (novanta giorni dall’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.), continuano a essere i tradizionali – o parzialmente rivisitati – presupposti che ne legittimano l’instaurazione.

Essi si caratterizzano, innanzitutto, per la loro differente natura: il primo – l’evidenza probatoria – marcatamente soggettivo, agganciato a un’attività valutativa dell’accusa, disancorato da parametri oggettivi e connotato, quindi, da ampia discrezionalità (diversamente dall’evidenza cosiddetta “qualificata” che connota il giudizio direttissimo²); gli altri

¹ Il riferimento è a Cass., Sez. Un, 26 giugno 2014, n. 42979, Squicciarino, in *Cass. pen.*, 2015, p. 989 s.

² Così si esprime R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, p. 666: qui «l’accusa nasce

due, tangibili e, quindi, spiccatamente oggettivi, la cui allegazione, da parte del pubblico ministero, e la conseguente verifica, da parte del giudice, implica un'attività di mera constatazione.

Tutti questi requisiti, per quanto discrezionalmente valutabili, vanno saggiati nell'ottica complessiva del «grave pregiudizio per le indagini»: clausola di chiusura che, nella totale e insindacabile disponibilità dell'organo requirente, è idonea a porre un insuperabile limite all'instaurazione del rito immediato.

2. Gli sfumati contorni dell'evidenza probatoria.

Il primo requisito imposto dall'art. 453 c.p.p. non ha mai subito modificazione alcuna dopo la sua codificazione nell'impianto originario del codice Vassalli; salvo essere “assorbito” o “integrato”, nell'accezione “custodiale” del rito, dai gravi indizi di colpevolezza che giustificano il vincolo cautelare³.

Il giudizio immediato “tipico”, così come il direttissimo, fonda l'alternativa al modello ordinario sulla superfluità di particolari scansioni procedurali in funzione dell'esistenza del requisito dell'evidenza probatoria: se la prova è evidente diventa del tutto inutile l'applicazione di particolari moduli procedurali oggettivamente non necessari.

Questo sembra essere un dato particolarmente chiaro nel giudizio direttissimo dove l'evidenza della prova, qualificata normativamente attraverso il rinvio ai “requisiti” oggettivi dell'arresto in flagranza ovvero

fondata (...) già matura e accompagnata da un semplice ma robusto sostegno alla tesi che il pubblico ministero offre alla verifica dibattimentale». Ritornano alla mente gli insegnamenti di G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, p. 10, il quale lega la completezza dell'accertamento preliminare alla scarsa difficoltà del giudizio, e di qui all'adeguatezza di uno sviluppo strutturale del processo che si discosti dall'*iter* ordinario: «se il giudizio è facile, il processo risulta semplice e breve perché subito, con l'agevole raggiungimento del risultato, esso si esaurisce. Il processo a carico di un imputato sorpreso in flagranza e confesso potrà essere semplicissimo», e definibile, quindi, facendo ricorso al modello del giudizio direttissimo.

³ Sul punto, diffusamente, v. *infra*, Capitolo III.

della confessione, consiglia (*rectius* impone) di superare la stessa fase delle indagini preliminari, o di contenerla entro margini cronologici assai contenuti (trenta giorni). Ma anche nel giudizio immediato l'evidenza probatoria, raggiunta in base ai risultati di un'indagine che può essersi articolata per un arco temporale non superiore ai novanta giorni, imporrebbe di rinunciare alla scansione dell'udienza preliminare ritenuta del tutto superflua. Attraverso il ricorso a un requisito, però, il cui significato è connotato da una certa indeterminatezza⁴; al bivio fra «verosimile attribuibilità del fatto all'imputato»⁵ e mera «superfluità dell'udienza preliminare»⁶.

«Quando la prova appare evidente il pubblico ministero chiede il giudizio immediato»⁷. Utilizzando il termine “prova”, di eccessiva vaghezza semantica e, probabilmente, inappropriato rispetto a un momento procedimentale in cui è possibile parlarne solo in relazione agli atti eventualmente assunti in incidente probatorio⁸, l'art. 453 c.p.p.

⁴D. SIRACUSANO, *Evidenza e decisione*, p. 1942, definiva l'evidenza una «espressione dagli sfuggenti risvolti processuali». Si rinvia, a tal proposito, al tentativo “classificatorio” operato da S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, p. 76, secondo il quale l'evidenza si collocherebbe al vertice di una scala graduale alla cui base va posto il mero sospetto e i cui passaggi ulteriori sono costituiti, in una scala ascendente, dal dubbio, alla prova sufficiente, all'apparente fondamento.

⁵Così Corte cost., 8 giugno 1992, n. 261 (sent.); Corte cost., 12 novembre 1991, n. 401 (sent.).

⁶Cfr. Corte cost., 22 giugno 1995, n. 276 (ord.); Corte cost., 22 dicembre 1992, n. 482 (ord.).

⁷È stato osservato che la terminologia utilizzata dal legislatore non appare propriamente corretta, in quanto la “prova”, nella disciplina codicistica è solo quella formata nel dibattimento o nell'incidente probatorio. Antecedentemente è possibile parlare solo di “fonti” o di “elementi” di prova (in tal senso v. F. GIUNCHEDI, *Questioni irrisolte*, p. 1112). Pertanto, il termine prova, collocandosi nella fase delle indagini preliminari, è da intendere in un'accezione “atecnica” (così E. ZANETTI, *Il giudizio immediato*, p. 345).

⁸Tra i vani tentativi volti ad attribuire all'inadeguata versione normativa una qualche significativa rilevanza v. Trib. Napoli, 2 febbraio 1990, Vigliotti e altri, in *Giur. it.*, 1990, II, c. 188, che ha ritenuto, proprio in ragione di tale improprietà linguistica, che il rito potesse essere instaurato solo quando l'evidenza della prova risultasse dall'incidente probatorio, unico modulo procedimentale che nel corso delle indagini è idoneo a partorire prove.

evoca una nozione – quella di “evidenza probatoria” – non nuova nel tessuto codicistico; spesso adottata in relazione a situazioni in cui è proprio l'evidenza del dato informativo a consentire di “anticipare” la formazione di un giudizio invece previsto in esito a un *iter* procedimentale assai più articolato⁹. Non è possibile, pertanto, pervenire a una sua ricostruzione unitaria, stante le profonde differenze esistenti fra le disposizioni normative che in vario modo richiamano tale nozione.

Il termine “prova”, così come utilizzato nell'art. 453 c.p.p., individua «qualunque esperimento gnoseologico volto alla verifica di un enunciato fattuale, o qualunque base logica sia legittimamente utilizzabile per i provvedimenti giudiziari»¹⁰; l'evidenza – che dovrebbe connotare tale piattaforma informativa – si caratterizza, però, per una certa “evanescenza”, specie se confrontata con gli altri presupposti dei riti acceleratori (arresto in flagranza e confessione) e dello stesso rito immediato custodiale.

Quale presupposto del giudizio immediato, l'evidenza è requisito volto a qualificare l'indagine fino a rendere superflua una verifica in contraddittorio sulla fondatezza dell'accusa¹¹. Essa, pertanto, non rappresenta una caratteristica intrinseca, un connotato oggettivo, degli elementi contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, bensì va considerata quale valutazione «*a posteriori* sui risultati dell'indagine e una prognosi sugli sviluppi successivi»¹². Proprio l'utilizzo del verbo “appa-

⁹ Il riferimento è agli artt. 129 comma 2, 389 comma 1 e 422 c.p.p. (sul punto G. ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, c. 715).

¹⁰ Così T. BENE, *Giudizio immediato*, p. 409. Le parole sono le stesse, in una visione più generale e non strettamente legata alle dinamiche del giudizio immediato, di G. UBERTIS, *Prova e contraddittorio*, p. 1182, che così definisce «epistemologicamente» il termine prova, e di M. NOBILI, *Scenari e trasformazioni*, p. 102.

¹¹ Rileva E. ZANETTI, *Il giudizio immediato*, p. 344, che il rinvio alla categoria dell'evidenza non si estrinseca «in ipotesi *standard*, cristallizzate *a priori* (...), ma si atteggia quale generico attributo del materiale a disposizione del pubblico ministero, rimesso alla valutazione del giudice». Come afferma M. D'ORAZI, *Il giudizio immediato*, p. 142, all'interno del giudizio immediato il parametro dell'evidenza si presenta «a forma libera». Per un ampio esame del concetto di evidenza e sulla sua non univocità v. G. BRICHETTI, *L'«evidenza»*, p. 35 s.; V. GIANTURCO, *La prova indiziaria*, p. 165; G. GIANZI, voce *Evidenza*, p. 134 s.; S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, p. 74 s.; P. TONINI, *La scelta del rito*, p. 144 s.

¹² Le parole sono di A. GAITO, *Il giudizio direttissimo*, p. 199.

re”, per introdurre l’attributo della prova idonea a incanalare una richiesta di giudizio immediato¹³, vale a significare come l’evidenza sia solo «un modo di apparire della realtà sostanziale»¹⁴, suscettibile, quindi, di essere diversamente considerata. L’evidenza probatoria è, così, un limite il cui confine è di fatto rimesso alla valutazione esclusiva dell’organo dell’accusa; una valutazione sostanzialmente libera più che discrezionale¹⁵.

È bene precisare come il giudizio formulato in termini di «evidenza della prova» abbia una dimensione operativa proceduralmente circoscritta: fermamente saldato alla scelta della modalità più congeniale di esercizio dell’azione penale; commisurato solo in funzione della fase processuale nella quale il suo apprezzamento è richiesto. L’evidenza probatoria, per così dire, ha «una precisa valenza semantica (...) senza possibilità di mutuare il suo significato dagli altri istituti processuali (artt. 129, 389 e 422 c.p.p.) che richiamano la medesima dizione» e vale a «qualifica(re) l’indagine condotta dal pubblico ministero»¹⁶.

Nella “versione” evocata dall’art. 453 c.p.p., l’evidenza non «misura la potenzialità probatoria degli atti delle indagini preliminari» idonea «ad evitare inutili verifiche dibattimentali del tema di prova»¹⁷. Non integra, quindi, un giudizio presuntivo, volto a fare emergere un elevato grado di probabilità di colpevolezza dell’imputato¹⁸; del tutto differente, pertanto,

¹³ Sul punto v. M.C. MARZO, *I giudizi immediati*, p. 60, la quale evidenzia come con l’utilizzo del verbo “appare” a fianco del sostantivo “prova” – da considerare una vera e propria improprietà linguistica nel corso delle indagini – il legislatore abbia inteso indicare, quale presupposto per l’avvio del rito, qualcosa che non è ancora certo ma la cui conoscenza è *in fieri*; ribadire che quando sussistono elementi di prova talmente consistenti e univoci da fare apparire fondata l’accusa, il presupposto si è concretizzato.

¹⁴ Così G. GIANZI, voce *Evidenza*, p. 135.

¹⁵ In tal senso, secondo la ricostruzione di S. PUGLIATTI, voce *Conoscenza*, p. 74, l’evidenza andrebbe qualificata come “razionale”, in quanto «risultante da un ragionamento».

¹⁶ Così Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, Squicciarino, cit., p. 993.

¹⁷ Le parole sono di D. SIRACUSANO, *Evidenza e decisione*, p. 1943. Siamo, cioè, lontani dalla evidenza intesa, come ricorda l’Autore, quale «ponte fra gli atti di indagine e la prova».

¹⁸ L’evidenza della prova rende superflua l’udienza preliminare non perché gli elementi di prova raccolti conducano sin d’ora a un giudizio di colpevolezza (Cass.,

anche da quello insito nella gravità indiziaria che, quale presupposto indefettibile del vincolo cautelare, assumerebbe i connotati del requisito “implicito” nella accezione “custodiale” del rito immediato¹⁹.

È chiara la ragione che osta a simile equiparazione. Se la situazione di evidenza probatoria riguarda, nella prospettiva del pubblico ministero, la possibile colpevolezza dell'imputato²⁰ (altrimenti l'organo d'accusa si sarebbe dovuto attivare per l'archiviazione del procedimento²¹), essa non può costituire il substrato valutativo attraverso il quale la posizione dell'imputato vada esaminata dal giudice per le indagini preliminari in un'ottica “colpevolistica”, così da rendere il provvedimento di rinvio a giudizio immediato una sorta di pregiudizio per lo stesso²²; quasi una prognosi su di un esito scontato del successivo processo, idonea a porre l'imputato in una situazione ingiustamente deteriore rispetto al soggetto rinviato a giudizio secondo il modello procedimentale ordinario²³. Di guisa che il rito immediato si tramuterebbe in una sorta di secondo scrutinio

Sez. III, 7 dicembre 2007, Vita, in *C.E.D. Cass.*, n. 238582). È questa l'opinione, invece, di M. IACOVIELLO, *Evidenza della prova*, p. 685, il quale ritiene che alla locuzione «prova evidente» dovrebbe andar attribuito il significato di «prova eclatante», tale da implicare una prognosi di colpevolezza. Negli stessi termini si esprimevano, sempre all'indomani dell'introduzione del codice di rito del 1988, G. LOZZI, *Dubbi di legittimità costituzionale*, p. 1220, e G. PAOLOZZI, *Ombre di involuzione*, c. 196.

¹⁹ Si ricorderà, però, come Corte cost., 8 giugno 1992, n. 261 (sent.), ebbe ad affermare che «l'evidenza della prova (...), indiscutibilmente, comporta un giudizio di verosimile attribuibilità del fatto all'imputato»; un requisito valutativo che, secondo tale lettura, non divergerebbe affatto da quello insito nei “gravi indizi” cautelari.

²⁰ Sempre attuale resta l'insegnamento di F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, p. 92 s., quando ricordava come l'azione del pubblico ministero si risolverebbe in una domanda formulata in esito ad una decisione: «il progetto di punire non può sorgere senza una decisione; e la decisione implica un giudizio, per quanto non si esaurisca con esso».

²¹ Così R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, p. 656.

²² In questi termini C. DI BUGNO, voce *Giudizio immediato*, p. 403. Della medesima opinione è L. MARAFIOTI, *Evidenza della prova*, p. 270, il quale sottolinea come il concetto di evidenza non risponda ai principi della prova in senso accusatorio in quanto induce a pensare a un esito scontato del processo a prescindere dallo svolgimento del contraddittorio e rischia, così, di recare in sé una componente anticipatoria del giudizio da formulare all'esito del dibattimento.

²³ Le parole sono di P.P. RIVELLO, voce *Giudizio immediato*, p. 471.

rispetto a una decisione adottata *inaudita altera parte* dal giudice per le indagini preliminari.

L'accertamento sull'evidenza, invero, non implica un *quid pluris* rispetto a quello attinente alla sufficienza degli elementi atti a giustificare il rinvio a giudizio, e quindi l'idoneità degli stessi a sostenere l'accusa in sede dibattimentale; ne esclude soltanto la verifica in contraddittorio nell'udienza preliminare. Si tratta, pur sempre, di un'evidenza dotata di funzionalità specifica: finalizzata al solo rinvio a giudizio. Essa deve essere calibrata rispetto a questo risultato, e non attribuisce alla richiesta del pubblico ministero una forza propulsiva maggiore di quella normalmente sufficiente per rinviare l'imputato a giudizio²⁴.

3. Segue. *L'evidenza probatoria tra completezza delle indagini e conclusione dei relativi risultati.*

Il giudizio sull'evidenza, in questa dimensione "relativistica"²⁵, sta a indicare che l'organo requirente, al momento della delibazione circa l'esercitabilità dell'azione penale (valutazione anticipata rispetto allo spirare ordinario del termine investigativo), è in grado di formulare un giudizio prognostico non solo in relazione alla sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma anche circa l'inutilità della fase dell'udienza preliminare con il contraddittorio fra le parti e gli sviluppi investigativi o probatori consentiti dagli artt. 421-*bis* e 422 c.p.p.²⁶.

Ciò non significa, al contempo, che l'evidenza della prova vada vagliata «nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti e, pertanto, non impedisc(a) in dibattimento l'acquisizione di ulteriori pro-

²⁴ Cfr. G. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, p. 277; S. LORUSSO, *Provvedimenti «allo stato degli atti»*, p. 649; A. MACCHIA, *Il giudizio direttissimo*, p. 359; L. MARAFIOTI, *Evidenza della prova*, p. 274; B. MERCURI, *L'evidenza della prova*, p. 747; P.P. RIVELLO, *Il giudizio immediato*, p. 158.

²⁵ N. GALANTINI, *Peculiarità e principi*, p. 850, parla, all'uopo, di «evidenza relativa».

²⁶ In questi termini v. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, Squicciarino, cit., p. 993. Ciò non esclude, ovviamente, che il giudice del dibattimento possa successivamente assumere altri mezzi di prova attivando i propri poteri *ex officio* (così C. IASEVOLI, *Le patologie processuali*, p. 516).

ve o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti»²⁷. Essa è requisito diverso dalla “definitività” della prova da porre a base dell'affermazione di responsabilità²⁸. Di guisa che, vigente la disciplina dell'“originario” giudizio abbreviato, il giudizio immediato imperniato sull'evidenza della prova non poteva implicare automaticamente anche il requisito per la celebrazione del rito abbreviato che restava, comunque, diverso²⁹.

Come sostenuto, ancora, dalla Corte di cassazione, l'evidenza della prova (intesa quale “indiscussa” fondatezza dell'accusa) si risolve su una base di discussione non controversa, seppur controvertibile, ma comunque, apparentemente non soggetta a sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare, la cui celebrazione appare pertanto superflua³⁰. L'immediato transito alla fase dell'accertamento dibattimentale, con un pieno contraddittorio per la prova, renderà possibile – mitigandone la potenziale compressione dovuta al “salto” dell'udienza preliminare – l'estrinsecazione d'idonei spazi difensivi³¹.

Se il requisito imposto dall'art. 453 c.p.p. costituisce il sintomo di una delibazione unilaterale circa l'indiscussa fondatezza dell'accusa, il giudizio sull'evidenza non può fare a meno di una “completezza” dell'indagine. Se il pubblico ministero ha deciso di esercitare l'azione penale – quale che sia la forma prescelta a tal fine –, significa che l'indagine preliminare – qualunque ne sia stata l'estensione temporale – ha raggiunto un elevato grado di “completezza” dell'accertamento: un accertamento “completo”, idoneo a sostenere l'accusa in giudizio – nei modi indicati dall'art. 453 e seguenti c.p.p., senza che la stessa idoneità sia filtrata da una preventiva verifica nel contraddittorio – e tale da consentire all'ipotesi accusatoria di reggere allo *ius postulandi* dell'imputato³².

Il necessario legame fra “evidenza probatoria” e “completezza investigativa” non significa necessariamente minore complessità dell'indagi-

²⁷ Così Cass., Sez. III, 2 marzo 2001, Cornejo Pedroza, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1762.

²⁸ Con queste parole Cass., Sez. II, 19 marzo 1993, Colangelo, in *Giur. it.*, 1994, II, c. 748; Cass., Sez. I, 31 ottobre 1990, Frisina, in *C.E.D. Cass.*, n. 1860.

²⁹ Cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 712.

³⁰ In questi termini, *ex multis*, v. Cass., Sez. III, 7 dicembre 2007, Vita, cit.

³¹ Così D. DE ROSA, voce *Giudizio immediato*, p. 580.

³² Cfr., volendo, FA. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini*, p. 182.

ne stessa: benché sia comprensibile come l'evidenza della prova, in un arco temporale che il legislatore àncora al limite cronologico dei novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato³³, è resa possibile dalla circoscritta dimensione del *thema probandum*. "Evidenza" – nel rapporto con la necessaria "completezza" – significa, al più, agevole individuazione degli elementi di prova che sorreggono la ricostruzione accusatoria.

I tempi di completamento delle indagini, fissati in modo tassativo dall'art. 454 c.p.p.³⁴, circoscrivono una realtà che si presta a essere "indagata" in un ristretto arco temporale³⁵. In queste situazioni è già la stessa *notitia criminis* a fornire le indispensabili indicazioni per una rapida verifica investigativa della regiudicanda³⁶. Le realtà complesse dei processi indiziari – coordinate alla necessità di una maggiore riflessione sui coaguli informativi che le compongono – sono, ovviamente, le meno adatte a essere comprese nei percorsi del giudizio immediato.

L'evidenza non deve coprire la regiudicanda anche per quegli aspetti, come le circostanze attenuanti e i dati necessari per la commisurazione della pena, la cui verifica può non essere approfondita nell'accertamento investigativo e rinviata alla più appropriata sede dibattimentale (diversamente da quanto avviene per i procedimenti definibili allo stato degli atti)³⁷.

³³Di qui l'affermazione secondo la quale «il termine stabilito dalla legge per l'instaurazione del c.d. giudizio immediato ordinario (...) segna il raccordo fra l'evidenza della prova e la non complessità delle indagini»: così Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, Squicciarino, cit., p. 995.

³⁴Il giudizio di evidenza della prova, da raggiungere in un lasso temporale assai ridotto, non è necessariamente riferibile alla minore complessità dell'accertamento: sul punto v. G. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, p. 277. Come ricorda G. BRICHETTI, *L'«evidenza»*, p. 69, «prova facile» è nozione ben diversa da «prova evidente»: «la facilità riguarda il modo di formazione della prova, l'evidenza la valutazione del risultato».

³⁵V. Cass., Sez. I, 15 aprile 1993, Ceraso, in *Cass. pen.*, 1994, p. 2141. Il presupposto di ammissibilità dell'evidenza probatoria deve essere, quindi, inteso nel senso che sulla base di tutte le risultanze delle indagini preliminari, è da escludere che il contraddittorio fra le parti possa condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare (così, Cass., Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, in *Cass. pen.*, 1998, p. 3007).

³⁶Dopo l'immediata iscrizione nell'apposito registro (ai sensi dell'art. 335 c.p.p.).

³⁷Cfr. Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Di Stefano, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1767: «L'evidenza della prova non può (...) essere equiparata alla definibilità allo stato degli

Lo strumento impone, però, all'organo requirente una prognosi sulla fondatezza dell'accusa ancora più affidabile di quella richiesta per l'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie³⁸. Nelle ipotesi di giudizio immediato la completezza delle indagini deve essere coniugata alla “concludenza” delle stesse. Il pubblico ministero non può rinviare questa svolta alla successiva istruzione dibattimentale, in base alla supposizione di un'agevole superabilità del dubbio nella sede del giudizio. La scelta in favore del percorso accelerato assume, in effetti, piena legittimazione nelle ipotesi in cui l'univocità del supporto probatorio rende superfluo il passaggio attraverso la fase intermedia dell'udienza preliminare: fase, come sappiamo, idonea a dissipare le ambiguità residue attraverso vari meccanismi integrativi, malgrado l'apparente completezza delle indagini svolte³⁹.

Qui la linea di demarcazione tra la “completezza” dell'indagine e la “concludenza” dei suoi risultati, diviene quasi impalpabile. La scelta operata dal pubblico ministero di bypassare il filtro dell'udienza preliminare è il frutto della perfetta coniugazione tra l'espletamento di un'indagine completa e gli esiti di un'indagine che (sempre secondo il rappresentante dell'accusa) è approdata a risultati concludenti sulla fonda-

atti: l'una non esclude una successiva verifica ed integrazione delle risultanze probatorie in sede dibattimentale; mentre l'altra è incompatibile con qualsiasi ulteriore attività di integrazione probatoria».

³⁸Secondo F. CORDERO, *Codice di procedura*, p. 554, per l'instaurazione del giudizio immediato la condanna deve apparire altamente probabile. Da ciò è facile dedurre che la prova evidente è solo quella a carico. Risulterebbe, infatti, avulso dal sistema un giudizio instaurato dal pubblico ministero al fine di richiedere l'assoluzione dell'imputato (così v. G. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, p. 279).

³⁹Per queste notazioni v. E. MARZADURI, voce *Azione*, p. 14. Negli stessi termini D. NEGRI, *Fumus commissi delicti*, p. 307. L'elevato grado di completezza raggiunto dall'indagine, quale presupposto per la proposizione di una richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, sembra mal conciliarsi anche con la possibilità di compiere attività integrative d'indagine ai sensi dell'art. 430 comma 1 c.p.p. Sebbene un'eventuale integrazione non sembra incontrare ostacoli di natura formale, è pur vero che appare contraddittorio proseguire le indagini pur a seguito di un giudizio di evidenza probatoria ratificato dal giudice per le indagini preliminari. È plausibile ritenere che tale eventualità possa scaturire da istanze difensive, ovvero dalla necessità di acquisire elementi di prova sopravvenuti: al riguardo v. A. GAITO, *Giudizio immediato*, p. 256; G. VARRASO, *Le indagini «suppletive»*, p. 120.

tezza dell'accusa e sugli elementi essenziali dell'imputazione⁴⁰; così non solo da rendere superflua la necessità della verifica in udienza preliminare, ma anche, soprattutto, da escludere con certezza l'eventualità di un proscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degli apporti argomentativi ivi forniti dalla difesa⁴¹.

4. *La "possibile" prospettazione ex adverso quale svolta per l'evidenza probatoria.*

Ulteriore requisito richiesto dall'art. 453 c.p.p., quale presupposto "necessario" per l'instaurazione del rito su impulso del pubblico ministero, è il preventivo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini; o, per meglio dire, l'opportunità, concessa alla stessa, di confutare l'addebito formalmente mosso attraverso l'"invito a presentarsi", anche nell'eventualità che questo sia rimasto inevaso. Da questo punto di vista l'interrogatorio assume una finalità specifica, quale strumento di difesa teso a consentire alla persona sottoposta alle indagini – se lo ritiene – di contrapporre la propria versione dei fatti alla ricostruzione offerta dall'accusa; ben sapendo che, in assenza di una proficua confutazione, la strada verso il giudizio immediato potrebbe risultare definitivamente dischiusa.

Duplici, pertanto, la funzione di tale requisito condizionante l'instaurazione del rito: innanzitutto, impedire il passaggio alla fase dibattimentale senza che all'imputato sia stata concessa la possibilità di difendersi⁴²; evitare, inoltre, l'instaurazione immediata del dibattimento tutte

⁴⁰ Cfr. G. CONTI-A. MACCHIA, *Il nuovo processo*, p. 203. L'evidenza della prova si risolve, pertanto, nella capacità del pubblico ministero di convincere il giudice della necessità del rinvio a giudizio senza bisogno di completare l'*iter* procedimentale nelle forme ordinarie; attraverso, cioè, la verifica in contraddittorio circa la fondatezza dell'imputazione (v. G. ILLUMINATI, *Giudizio immediato*, p. 278).

⁴¹ Così Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014, Squicciarino, cit., p. 996 s.

⁴² È proprio per tale ragione che in giurisprudenza si rileva come, in caso di mancato interrogatorio – da intendere quale omesso "invito" a renderlo –, la sanzione processuale da adottare rispetto al giudizio immediato ugualmente instaurato è quella del-

le volte in cui l'allegazione di elementi *ex adverso* da parte dell'indagato sia in grado di escludere – o, comunque, di minare – il requisito dell'evidenza. La sua erosione, infatti, incrina la tenuta dell'ipotesi accusatoria⁴³: può renderne, perlomeno, opportuna la verifica nell'udienza preliminare; può, addirittura, provocare una respipiscenza del pubblico ministero circa la stessa necessità di esercitare l'azione penale, con esclusive finalità di economia processuale.

È solo l'infruttuoso tentativo di confutazione dell'accusa, quindi, a cristallizzare in termini di evidenza il giudizio di fondatezza dell'accusa ipotizzato dal pubblico ministero.

L'evidenza, quale momento di aggregazione della completezza delle indagini e della concluzione dei risultati, non esclude formali confutazioni e consente plausibili riscontri endo-processuali. L'interrogatorio dell'indagato serve, secondo i casi, a porre in discussione o a riscontrare la completezza e la congruenza dell'indagine⁴⁴. La circoscritta area delle acquisizioni in punto di prova alimenta queste svolte e può orientare le definitive scelte del pubblico ministero sulla prosecuzione delle indagini o sulla richiesta *ex art.* 453 c.p.p.⁴⁵.

Rispetto all'originaria formulazione normativa, che si limitava a chiederne la semplice effettuazione quale premessa all'instaurazione del

la nullità a regime intermedio del relativo decreto, che, secondo il disposto dell'art. 180 c.p.p., non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado (così Cass., Sez. VI, 14 aprile 2010, n. 25968; Cass., Sez. II, 7 novembre 2005, Amoroso, in *C.E.D. Cass.*, n. 232768).

⁴³ Cfr. C. DI BUGNO, voce *Giudizio immediato*, p. 404; P.P. RIVELLO, *Il giudizio immediato*, p. 160.

⁴⁴ L'interrogatorio *ex art.* 453 c.p.p. presenta una finalità specifica (G. DI CHIARA, *Il “previo interrogatorio”*, p. 813). Appare, infatti, incontestabile come il requisito del previo interrogatorio sia strettamente connesso al presupposto dell'evidenza probatoria, così da poter affermare che esso è essenzialmente finalizzato alla verifica, in contraddittorio, dell'evidenza della prova (v. T. BENE, *Il giudizio immediato*, p. 171; G. PAOLOZZI, *Ombre di involuzione*, p. 197). L'interrogatorio conserva, comunque, la sua naturale funzione di strumento di difesa perché serve, in ogni caso, all'indagato per esporre la sua versione e a confutare quella dell'accusa (così G. ILLUMINATI, *Il giudizio immediato*, c. 713).

⁴⁵ In questi termini, volendo, v. FA. SIRACUSANO, *La completezza delle indagini*, p. 153.

rito, senza specificarne il perimetro “contenutistico”, l’interrogatorio evocato dal primo comma dell’art. 453 c.p.p. – a prescindere dalla sua concreta realizzazione⁴⁶ – è elemento idoneo a integrare il requisito richiesto solo nella misura in cui l’atto ruoti intorno ai «fatti dai quali emerge l’evidenza della prova»⁴⁷. In altre parole l’invito a rendere l’interrogatorio assume valenza propulsiva per la richiesta di giudizio immediato quando l’indagato sia ammesso a contraddire non solo genericamente sull’imputazione *in itinere*, ma specificamente sugli elementi di fatto su cui questa si fonda e, in particolare, su quelli da cui deriva la “prognosi” circa l’esistenza del presupposto oggettivo che consentirebbe lo scavalco dell’udienza preliminare e l’abbreviazione del rito che ne consegue.

Il meccanismo escogitato con la riforma del 1991, oltre a erodere il carattere obbligatorio della “effettiva” esecuzione dell’atto “presupposto” dell’interrogatorio – onde scongiurare inopinate ingerenze dell’indagato nelle scelte del pubblico ministero circa i modi di esercizio dell’azione penale –, salda la propria capacità funzionale al rispetto di alcune «accortezze investigative»⁴⁸: innanzitutto, la necessaria coincidenza – nei suoi profili essenziali dal punto di vista naturalistico e giuridico – fra l’addebito provvisorio⁴⁹ contestato con l’invito a presentarsi e la *res iudicanda* che sarà oggetto della richiesta di giudizio immediato⁵⁰;

⁴⁶ Fatte salve le ipotesi in cui la mancata presentazione del soggetto invitato sia dovuta a un legittimo impedimento o si tratti di persona irreperibile (sul punto v., più diffusamente, *infra*, § 6).

⁴⁷ Tale “specificazione” è stata introdotta dall’art. 26 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

⁴⁸ Così definite da G. VARRASO, *Il giudizio immediato*, p. 291.

⁴⁹ Si è evidenziato come la contestazione effettuata tramite l’interrogatorio – o comunicata con l’invito a renderlo – non assume di certo il valore che essa aveva nel previgente sistema processuale in quanto l’odierna fase procedimentale non conosce una vera e propria imputazione (così, O. MAZZA, *Interrogatorio ed esame dell’imputato*, p. 844), bensì, appunto, una sorta di «addebito provvisorio» che, in quanto tale, è «susceptibile di ogni successiva modificazione, anche la più penetrante, che le ulteriori indagini dovessero rendere necessarie» (O. DOMINIONI, *Sub artt. 64-65*, p. 406).

⁵⁰ Come puntualizza R. APRATI, *Pienezza del contraddittorio*, p. 330, occorre che l’interrogatorio concerna tutti i profili della contestazione, onde far sì che l’indagato sia posto nelle condizioni di esporre pienamente le proprie prospettazioni in relazione a ciascun aspetto dell’addebito. Considerato, però, che le modalità dell’interrogatorio